

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 4 DEL 23/01/2014

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E PECUNIARIE ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO L' AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

Con il presente atto si intendono definire i criteri per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie al fine di garantire una più rigorosa osservanza della normativa in vigore da parte delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo

1. FONTI NORMATIVE:

Legge 6 giugno 1974, n. 298 e ss. mm. e ii.;

Legge 13 novembre 1978, n. 277;

Decreto – legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada);

Legge 24 novembre 1981, n. 689;

D.M. 22 maggio 1998, n. 212;

Decreto – legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Decreto – legislativo 22 dicembre 2000, n. 395;

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1071/2009/CE;

D.D. del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici 25 novembre 2011, prot. 291.

2. CORRISPONDENZA TRA CODICE DELLA STRADA (D.P.R.353/1959) E NUOVO CODICE DELLA STRADA (D. Lgs 285/1992)

Le violazioni di cui agli artt. 10, 33, 121 del D.P.R. 353/59 nonché quelle di cui agli artt. 3, 4, 103 e 127 comma 3 dello stesso D.P.R., richiamati all'art. 21, comma1, rispettivamente ai punti 2) e 6bis) della legge n. 298/1974, sono sostituiti dalle violazioni previste dal D. lgs. N. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Tabella di corrispondenza	
D.P.R. n. 353/1959 (Codice della Strada)	D. Lgs n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)
10	10
33 - 121	62 – 167 commi 1, 2 e 3
3	6

4	7
103	142
127 comma 3	174 – 178 - 179

3. SANZIONI DISCIPLINARI

Le imprese incorrono nelle sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

- a) Quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 62 e 167, commi 1, 2 e 3 del nuovo Codice della Strada concernenti:
 - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità;
 - Massa limite;
 - Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi;
- b) Quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole dei contratti di lavoro;
- c) Quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all'articolo 16 della Legge n. 298/74;
- d) Quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18 della Legge n. 298/74, ossia:
 - Ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'albo o per l'abilitazione ai trasporti speciali e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione o sull'abilitazione;
 - gli acquisti dei nuovi veicoli e dei nuovi mezzi tecnici di esercizio, con l'indicazione dell'alienante;
 - le alienazioni, a qualsiasi titolo, dei veicoli e dei mezzi tecnici di loro proprietà o da loro detenuti, con l'indicazione dell'acquirente;
- e) Quando siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727 e ss. mm. e ii. e degli articoli 178 e 179 del nuovo Codice della Strada relativi a:
 - documenti di viaggio con veicoli senza cronotachigrafo;
 - cronotachigrafo e limitatore di velocità;
- f) Quando siano state accertate a loro carico violazioni degli articoli 6, 7, 142 e 174 del nuovo Codice della Strada concernenti:
 - regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati;
 - regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
 - limiti di velocità;
 - durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose.
- g) Quando non abbiano effettuato il versamento della quota annuale di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 19 della Legge n. 298/74.
- h) Quando non abbiano effettuato nei termini previsti le comunicazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 395/2000;

La responsabilità disciplinare ricade sulle imprese, indipendentemente dalla coincidenza della persona del conducente con quella del titolare dell'impresa.

Qualora il conducente e l'intestatario dell'autoveicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi sia la stessa persona, le sanzioni eventualmente previste vengono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

4. Nei casi sopra elencati, le imprese incorrono:

- nell'ammonimento, per i casi di minore gravità;
- nella censura, per i casi di maggiore gravità;
- nella sospensione dall'Albo da uno a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;
- nella radiazione dall'Albo nei casi di reiterate gravi violazioni.

5. CRITERI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Al fine di graduare le sanzioni nel senso indicato al punto precedente, la minore, maggiore o particolare gravità delle violazioni accertate viene valutata nel modo seguente:

L. n. 298/1974	Norma di riferimento	Minore gravità (ammonimento)	Maggiore gravità (censura)	Particolare gravità (sospensione)
art. 21, Comma. 1 Punto 2)	D. Lgs. n. 285/92, art. 10 (veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)	Violazione commi 19 e 21	Violazione comma 18	
	D. Lgs. N. 285/92, art. 62 (massa limite)		Violazione comma 7	
	D. Lgs. N. 285/92, art.167 (trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi)	Sovraccarico compreso tra il 10% e il 30% della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione	Sovraccarico superiore al 30% della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione	
art. 21, Comma 1 Punto 3)	D.M. n. 212/1998, art. 12, comma 3			Mancata dimostrazione entro i termini prescritti, della regolarità del rapporto di lavoro che lega il conducente all'impresa
art. 21, Comma 1 Punto 4)	Legge n. 298/1974, art. 16		Esercizio della professione senza la prescritta abilitazione	

art. 21, Comma 1 Punto 6)	Legge n. 298/74, art. 18	Mancata effettuazione delle comunicazioni nei termini prescritti		
art. 21, Comma 1 Punto 6bis)	Legge 13 novembre 1978 n. 727 (le violazioni che rilevano esclusivamente l'uso del cronotachigrafo e del limitatore di velocità se riconducibili alle violazioni di cui agli artt. 174, 178 e 179 del nuovo C. d. S. nonché ai regolamenti CEE n. 3821/85 e 561/2006)	Eccedenza superiore al 10% rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento 561/CE/2006 Indisponibilità dei documenti di viaggio a bordo del veicolo	Eccedenza superiore al 20% rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento 561/CE/2006 Messa in circolazione di un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante come previsto dagli art. 2 e 3 dell'art. 179 del D.Lgs 285/92	3 violazioni in un anno: Messa in circolazione di un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante come previsto dagli art. 2 e 3 dell'art. 179 del D.Lgs 285/92
	D. Lgs. n. 285/1992 art. 6 (regolamentazione della circolazione fuori dei centri urbani)	Tutte le violazioni		
	D. Lgs. n. 285/1992 art. 7 (regolamentazione della circolazione nei centri urbani)	Tutte le violazioni		
	D. Lgs. n. 285/1992 art. 142 (limiti di velocità)	Violazione comma 8	Violazione comma 9 e 9 bis	
art. 19	Legge n. 298/74 art. 63			Mancato versamento della quota annuale di iscrizione all'albo

6. ULTERIORI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI:

Nel determinare la sanzione disciplinare da irrogare tra quelle indicate nella tabella precedente, per poter far scattare, in caso di reiterate violazioni, una situazione di più grave entità, si deve, altresì, tener conto delle pregresse sanzioni subite dall'impresa nell'arco di un triennio (da computarsi a ritroso dalla data in cui è stata accertata l'ultima violazione) e del parco veicolare posseduto dall'impresa, secondo il seguente schema:

<u>IMPRESE DA UNO A TRE VEICOLI</u> (in base alla situazione risultante dal CED del Ministero dei trasporti con riferimento alla data della comunicazione di avvio del procedimento per l'applicazione della sanzione disciplinare)
1) Dopo tre ammonimenti, al ricorrere dell'ulteriore violazione per cui è previsto l'ammonimento, si applica la censura;
2) Dopo tre censure, al ricorrere dell'ulteriore violazione per cui è prevista la censura, anche ai sensi del punto 1), si applica la sospensione dall'albo;
3) Dopo una sospensione di qualsivoglia durata, al ricorrere dell'ulteriore violazione per cui è prevista la sospensione, anche ai sensi del punto 2), si applica la radiazione dall'albo
<u>IMPRESE DA QUATTRO A DIECI VEICOLI</u> (in base alla situazione risultante dal CED del Ministero dei trasporti con riferimento alla data della comunicazione di avvio del procedimento per l'applicazione della sanzione disciplinare)
1) Dopo quattro ammonimenti, al ricorrere dell'ulteriore violazione per cui è previsto l'ammonimento, si applica la censura;
2) Dopo quattro censure, al ricorrere dell'ulteriore violazione per cui è prevista la censura, anche ai sensi del punto 1), si applica la sospensione dall'albo;
3) Dopo due sospensione di qualsivoglia durata, al ricorrere dell'ulteriore violazione per cui è prevista la sospensione, anche ai sensi del punto 2), si applica la radiazione dall'albo
<u>IMPRESE DA UNDICI A TRENTA VEICOLI</u> (in base alla situazione risultante dal CED del Ministero dei trasporti con riferimento alla data della comunicazione di avvio del procedimento per l'applicazione della sanzione disciplinare)
1) Dopo cinque ammonimenti, al ricorrere dell'ulteriore violazione per cui è previsto l'ammonimento, si applica la censura;
2) Dopo cinque censure, al ricorrere dell'ulteriore violazione per cui è prevista la censura, anche ai sensi del punto 1), si applica la sospensione dall'albo;
3) Dopo tre sospensione di qualsivoglia durata, al ricorrere dell'ulteriore violazione per cui è prevista la sospensione, anche ai sensi del punto 2), si applica la radiazione dall'albo
<u>IMPRESE CON OLTRE TRENTA VEICOLI</u> (in base alla situazione risultante dal CED del Ministero dei trasporti con riferimento alla data della comunicazione di avvio del procedimento per l'applicazione della sanzione disciplinare)
• Dopo sei ammonimenti, al ricorrere dell'ulteriore violazione per cui è previsto l'ammonimento, si applica la censura;
• Dopo sei censure, al ricorrere dell'ulteriore violazione per cui è prevista la censura, anche ai sensi del punto 1), si applica la sospensione dall'albo;

- **Dopo quattro sospensione di qualsivoglia durata, al ricorrere dell'ulteriore violazione per cui è prevista la sospensione, anche ai sensi del punto 2), si applica la radiazione dall'albo**

7. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE:

Presupposto fondamentale per l'applicazione della sanzione disciplinare, se conseguente a segnalazione da parte degli organi di polizia, è l'acquisizione di copia dei relativi verbali di contestazione. Inoltre è necessario che gli stessi siano stati oblati e non siano stati oggetto di ricorso ovvero, in caso positivo, che il relativo procedimento sia stato definito con il rigetto dello stesso e sia spirato il termine per impugnare il rigetto medesimo.

In mancanza delle informazioni di cui sopra l'ufficio sospende la relativa istruttoria richiedendo all'organo che ha effettuato la segnalazione, la intervenuta non impugnabilità del verbale elevato.

8. PROCEDIMENTO

Il Servizio Trasporti della Provincia di Taranto, che svolge la funzione amministrativa della tenuta dell'Albo autotrasportatori di cose per conto di terzi, ricevuta copia del verbale di contestazione da parte degli organi di polizia di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 o a seguito di accertamenti effettuati da personale competente, avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescritte dall'articolo 21 della legge 06 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 12 del decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione 22 maggio 1998 n. 212.

L'avvio del procedimento deve essere notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede dell'impresa, ai sensi dell'art. 24 della legge 298/74 per l'esercizio dei diritti ivi previsti nonché comunque ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto n. 1990, n. 241 per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della medesima legge 241/90 da esercitarsi entro un termine di trenta giorni.

Decorso il termine di cui al comma precedente, considerati gli scritti difensivi eventualmente forniti dagli interessati ed ascoltati gli stessi, qualora ne avessero fatta richiesta, il responsabile del procedimento procede a predisporre l'atto finale del procedimento inteso quale irrogazione della sanzione disciplinare ovvero procederà ad archiviare la pratica.

In caso di cancellazione, radiazione o sospensione dall'albo di una impresa, il responsabile del procedimento comunicherà l'adozione del provvedimento all' U.M.C. e alla C.C.I.A.A. al fine di consentire l'adozione degli ulteriori rispettivi provvedimenti di competenza.

9. SANZIONI PECUNIARIE

- a) Sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 395/2000

Le violazioni degli obblighi di comunicazione ai competenti uffici delle province, previsti in caso di perdita dei requisiti dell'onorabilità, della idoneità professionale e della capacità finanziaria, sono assoggettate alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Sanzione	Riferimento normativo	Obbligo violato
da € 1.032,91 a € 3.098,74	Art. 10 D. Lgs. N. 395/2000	Comunicazione, entro 30 giorni, del decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire della persona che svolge la direzione dell'attività
da € 5.164,57 a € 15.493,71	Art. 11 D. Lgs. N. 395/2000	Comunicazione di immediata astensione dallo svolgimento dell'attività da parte del preposto in caso di perdita del requisito dell'onorabilità. Comunicazione, entro tre giorni, della perdita del requisito dell'onorabilità da parte del titolare della ditta individuale, il socio o il componente del consiglio di amministrazione
da € 1.549,37 a € 4.684,11	Art. 12 D. Lgs. N. 395/2000	Comunicazione, entro tre giorni, del venir meno del requisito della capacità finanziaria
da € 2.582,28 a € 7.746,85	Art. 13 D. Lgs. N. 395/2000	Comunicazione, entro tre giorni, del cessato esercizio della direzione dell'attività di autotrasporto da parte del preposto

b) Sanzioni pecuniarie previste dalla legge n. 298/1974

Le imprese incorrono nelle sanzioni amministrative pecuniarie da € 15,00 a € 51,00 qualora i titolari o i legali rappresentanti non eseguano nel termine di trenta giorni le comunicazioni di cui all'articolo 18 della legge n. 298/74 e in particolare:

- Ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione o sull'abilitazione;
- Acquisti di nuovi veicoli e di nuovi mezzi tecnici di esercizio;
- Alienazioni, a qualsiasi titolo, dei veicoli e dei mezzi tecnici di loro proprietà o da loro detenuti, con l'indicazione dell'acquirente.

Il pagamento di tale sanzione amministrativa può essere eseguita in misura ridotta (€ 15,00) ai sensi della legge 689/81, art. 16, primo comma, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, dandone comunicazione al responsabile del procedimento.

Nel caso di mancata obblazione, si darà ricorso all'ordinanza di ingiunzione del pagamento (in misura intera pari a € 51,00) e, successivamente, se ne ricorrono i presupposti, si procederà all'iscrizione a ruolo delle imposte dell'importo dovuto.

Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai punti a) e b) sono introitate dalla Provincia.

10. NORME FINALI

- Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa europea e statale vigente.
- In caso di emanazione di nuove norme comunitarie o statali, in contrasto con le presenti disposizioni, nelle more della formalizzazione delle modifiche da apportare da parte dell'organo deliberante provinciale, si procederà ad applicare le sopraggiunte norme.
- Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.